



Città Metropolitana  
di Genova

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale  
Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in Atmosfera

## ALLEGATO 2. – COMPARTO RIFIUTI

### ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITÀ DELLA GL COSTRUZIONI S.R.L.S - SEDE LEGALE IN VIA ANTON MARIA MARAGLIANO 7/1- AREA POSTA ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE, SOTTO IL VIADOTTO DI VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA, NEL COMUNE DI GENOVA.

#### Descrizione dell'attività

L'impresa GL Costruzioni S.R.L.S ha stipulato un contratto di subconcessione con la Società Aeroporto di Genova S.p.A. per un'area di circa 1.300 m<sup>2</sup> sotto il viadotto che collega via Siffredi al casello autostradale della A10 e all'Aeroporto di Genova. La Società intende utilizzare quest'area per effettuare il recupero del fresato d'asfalto derivante da lavori stradali, in particolare da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

Con Decreto n. 3439 del 23 maggio 2024, Regione Liguria ha stabilito che il progetto non necessita di assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) La produzione di granulato di conglomerato bituminoso sia effettuata esclusivamente "a freddo";
- b) I cumuli siano coperti nei momenti di chiusura o inattività dell'impianto.

Presso l'impianto verrà trattato esclusivamente fresato di asfalto (EER 17.03.02, miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) con produzione di granulati EoW conformi al D.M. 69/2018, in riferimento al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii..

L'impianto avrà una capacità massima annuale di 15.000 t pari a 11.000 m<sup>3</sup> e le attività sul fresato di asfalto che saranno svolte sono:

- Messa in riserva R13 (quantitativo massimo istantaneo 1.500 t, pari a 1.100 m<sup>3</sup>);
- Recupero R5 (fino a 70 t/g pari a 50 m<sup>3</sup>).

Presso l'impianto saranno effettuate operazioni di recupero R5, entro il limite di 70 t/g, finalizzate all'ottenimento di materiali non più classificati come rifiuti, ovvero "end of waste" (EoW), per la produzione di conglomerato bituminoso "verGINE". Nella relazione tecnica allegata all'istanza, la Società indica che il conglomerato bituminoso "verGINE" verrà prodotto sia a caldo che a freddo. È importante ricordare che Regione Liguria ha disposto di non assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a condizione che la produzione di granulato di conglomerato bituminoso venga effettuata esclusivamente "a freddo".

L'attività è svolta all'interno di un'area coperta in quanto si trova al di sotto della rampa che conduce all'aeroporto Cristoforo Colombo. Tale ubicazione esclude il dilavamento dei rifiuti a causa di precipitazioni meteoriche pertanto si ritiene che le attività svolte non generino acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento di superfici scolanti. Dato l'assenza di superfici scolanti si può pertanto escludere l'applicabilità del Regolamento Regionale 4/2009.

## **Produzione di conglomerati bituminosi**

Inizialmente, il fresato di asfalto viene conferito all'impianto tramite camion, dove viene scaricato e temporaneamente stoccato in cumuli. All'arrivo, il rifiuto è sottoposto a un controllo preliminare che include una verifica documentale in fase di accettazione e un controllo visivo per verificarne la conformità al codice EER 17.03.02. In alcuni casi, possono essere prelevati campioni per ulteriori analisi. L'impianto adotterà una procedura di accettazione per effettuare tali verifiche.

Una volta accettato, il rifiuto viene messo in riserva tramite l'operazione R13. A questo punto, la Società descrive due possibili destinazioni per il rifiuto:

1. Trattamento R5 nell'impianto;
2. Invio ad altri impianti autorizzati.

Quando il materiale viene trattato in R5 nell'impianto, segue un processo dettagliato che include diverse fasi:

1. Controllo dei rifiuti prima del trattamento: i rifiuti vengono sottoposti a un ulteriore controllo per verificare la conformità del materiale con le specifiche richieste per il recupero R5. Questo include controlli documentali e visivi, oltre all'eventuale prelievo di campioni per analisi chimiche e geotecniche;
2. Cernita e separazione delle frazioni indesiderate: il fresato di asfalto viene trasferito all'area di lavorazione dove viene sottoposto a cernita per separare le frazioni indesiderate. Questo processo assicura che solo il materiale utile prosegua nel ciclo produttivo;
3. Vagliatura con benna: il rifiuto viene vagliato utilizzando un escavatore con benna vagliante. Questo passaggio può essere considerato parte del processo di cernita, in cui il materiale viene ulteriormente raffinato per garantire la qualità del prodotto finale;
4. Miscelazione con materia inerte vergine: il materiale vagliato viene miscelato con materia inerte vergine. Questa operazione avviene in un miscelatore dedicato che assicura un'adeguata combinazione dei materiali per ottenere un prodotto finale omogeneo e conforme alle specifiche tecniche richieste per le nuove opere stradali;
5. Verifiche sui materiali end of waste ottenuti: una volta completata la miscelazione, il materiale end of waste (EoW) ottenuto viene sottoposto a verifiche chimiche e geotecniche per garantire che soddisfi gli standard di qualità e sicurezza richiesti. Questi test assicurano che il conglomerato bituminoso riciclato sia idoneo per l'uso nelle costruzioni stradali;
6. Gestione dei materiali end of waste: il prodotto finale, noto come conglomerato bituminoso riciclato, viene quindi stoccato temporaneamente in appositi silos prima di essere distribuito per l'utilizzo in nuove costruzioni stradali e piazzali industriali. La gestione accurata del materiale EoW è essenziale per garantire che il prodotto finale sia conforme alle normative vigenti e soddisfi le esigenze dei progetti di costruzione.

Il conglomerato bituminoso prodotto verrà impiegato per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva, conformi alle caratteristiche di cui al paragrafo 7.6.4 dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e s.m.i.; il recupero sarà subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo quanto previsto nell'allegato 3 al D.M.5.2.98 e s.m.i. nonché nel rispetto del D.M. 69/2018.

Il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti sarà di un anno. Le aree preposte alla messa in riserva dei rifiuti saranno individuate utilizzando segnaletica orizzontale e/o verticale con i mezzi ritenuti più appropriati, al fine di rendere chiare le delimitazioni. Le altre zone dell'impianto saranno mantenute sgombre da rifiuti.

Con riferimento ai criteri escludenti indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2015 (Aggiornamento 2021-2026), si osserva che viene mantenuta una fascia di rispetto di oltre 200 metri da insediamenti urbani residenziali. Tutti gli altri parametri risultano rispettati.

Di seguito tabella riepilogativa con le principali caratteristiche:

<b>Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998</b>	<b>7.6</b>
<b>Provenienza del rifiuto</b>	Assimilabile all'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo: campi di tiro al volo.
<b>Descrizione del rifiuto</b>	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. Solido polverulento.
<b>Caratteristiche del rifiuto</b>	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
<b>Codici EER</b>	17.03.02
<b>Descrizione attività</b>	R13 – R5
<b>Quantità massima annua recuperata</b>	15.000 t – 11.000 m <sup>3</sup>
<b>Quantità massima istantanea di messa in riserva</b>	1.500 t – 1.100 m <sup>3</sup>

### Prescrizioni

di seguito sono riportate le prescrizioni che la GL COSTRUZIONI S.R.L.S, per l'attività svolta in Via Pionieri e Aviatori d'Italia, nel Comune di Genova, ha l'obbligo di osservare.

Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. L'Azienda dovrà comunicare almeno 20 giorni prima all'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova la data di inizio dell'attività di gestione dei rifiuti per consentire eventuali attività di verifica presso l'impianto;
2. nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria in allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, potranno essere effettuate le operazioni R13 e R5 sul rifiuto EER 17.03.02.
3. i quantitativi complessivi massimi di rifiuti gestibili dall'impianto non potranno eccedere 15.000 t/a;
4. il quantitativo istantaneo massimo per l'operazione R13 autorizzato è di 1.500 t;
5. il quantitativo massimo di rifiuti trattati con operazione R5 è pari a 70 t/g;
6. nell'impianto potrà essere gestito e trattato esclusivamente il rifiuto avente codice EER 17.03.02;
7. il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti non potrà superare i 12 mesi dalla data di presa in carico sul registro di carico/scarico;
8. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere svolti in modo da:
  - evitare la dispersione di materiale polverulento o aerosol;
  - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;

- rispettare le norme igienico-sanitarie.
9. le aree di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuate chiaramente con idonea segnaletica orizzontale e con cartelli verticali o contrassegni adesivi, scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice EER;
  10. i rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo);
  11. l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dalle aree di messa in riserva e trattamento;
  12. i rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno delle aree individuate e dovranno essere evitati fenomeni di debordo al fine di evitare eventuali dilavamenti dei cumuli da parte di acque meteoriche di stravento;
  13. i rifiuti derivanti dalle attività di stoccaggio dovranno essere trattati in impianto mediante le operazioni autorizzate (R5) o conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
  14. la pavimentazione dell'area di messa in riserva, di conferimento e di trattamento dei rifiuti dovrà essere mantenuta funzionalmente integra ed in buono stato di manutenzione, priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni di inquinanti negli strati superficiali del suolo;
  15. la zona di carico dei mezzi in uscita, a fine giornata lavorativa, dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia a secco mediante mezzi meccanici e/o manuali;
  16. l'impianto dovrà essere dotato di idonea recinzione, la quale dovrà essere mantenuta integra;
  17. dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
  18. dovrà essere comunicata ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredata da nota di accettazione della carica da parte del responsabile incaricato;
  19. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

**Prescrizioni relative all'EoW:**

20. il lotto di conglomerato bituminoso da sottoporre a qualifica come EoW, in base a quanto disciplinato dal D.M. 69/2018, non potrà avere un volume superiore a 3000 m<sup>3</sup> e dovrà avere comunque un volume compatibile con le aree disponibili nell'impianto;
21. i singoli lotti qualificati di granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere mantenuti distinti tra loro in aree dedicate e dovranno essere individuati con idonea cartellonistica che riporti l'indicazione del numero del lotto;
22. dovrà sempre essere garantita la stabilità dei vari cumuli attraverso il posizionamento del materiale inerte secondo angoli di riposo del materiale idonei alla tipologia e alla coesione del granulato e con tutti gli accorgimenti più appropriati;
23. le verifiche dei rifiuti in ingresso e sul granulato di conglomerato bituminoso dovranno essere effettuate in conformità al D.M. 69/2018, si prescrive in particolare quanto segue:
  - i. il prelievo dei campioni di granulato di conglomerato da sottoporre a qualifiche come EoW dovrà essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, l'adozione di tali procedure dovrà essere esplicitata nei verbali di campionamento da allegare alle rispettive dichiarazioni di conformità. I verbali di campionamento dovranno essere integrati con il documento "piano di campionamento" previsto dalla norma UNI 10802 completo di tutte le informazioni relative alla formazione del campione prelevato (quantità, dimensioni, ubicazione, modalità di giacenza, n° di incrementi prelevati, durata, modalità di conservazione/trasporto, cenni sulla quartatura, etc.) quest'ultimo da conservare presso l'impianto per 5 anni;
  - ii. come previsto dal regolamento ministeriale le analisi chimiche devono essere effettuate da laboratorio certificato di cui deve essere dato riscontro (anche in caso di analisi subappaltate); inoltre in base a quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in relazione all'utilizzo di rapporti di

prova e di certificati analitici, le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
- nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di concentrazione applicabili al caso;
- un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un Chimico iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Chimico iscritto all'Albo professionale;

- iii. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;
  - iv. per quanto riguarda le analisi prestazionali i rapporti di prova devono essere firmati da soggetto abilitato, devono contenere ed esplicitare i dati da riportare nella tabella 1 della DDC (pertanto deve esserci corrispondenza tra i dati analitici e quelli riportati in tabella 1) e devono evidenziare se è rispettato il limite di materie estranee indicato al punto b) e dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;
  - v. le DDC dovranno essere trasmesse a Città Metropolitana e ARPAL quanto prima possibile e comunque non potranno essere commercializzati i lotti di EoW per i quali non si sia provveduto all'invio della rispettiva DDC;
  - vi. le DDC dovranno essere conservate presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
24. la produzione di granulato di conglomerato bituminoso deve essere effettuata esclusivamente "a freddo";
  25. deve essere prevista la copertura dei cumuli nei momenti di chiusura o di non attività dell'impianto;
  26. tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto dovranno essere pesati con un idoneo sistema di pesatura. Gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati nel registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali rilevanti difformità del peso rispetto a quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate e annotate nella sezione "Note" del registro. Gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate dovranno essere conservati per almeno 3 anni. Il sistema di pesatura dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93, ed eseguite da un laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. La Società dovrà annotare gli interventi di taratura (con allegati certificati), di manutenzione e gli eventuali disservizi al sistema di pesatura su un apposito quaderno d'impianto da conservare per almeno 5 anni;
  27. in caso di disservizio al sistema di pesata, dovrà essere previsto un sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso e in uscita, in assenza del quale i conferimenti degli stessi dovranno essere sospesi sino al ripristino del disservizio;
  28. entro 90 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la Società dovrà comunicare a questa Amministrazione il sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso di cui alla

precedente prescrizione;

29. nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Genova;
30. alla chiusura dell'impianto:
  - i. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
  - ii. la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
  - iii. la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta. Nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.
31. entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di 399.704,67 € (corrispondenti a 70 t/g di rifiuti sottoposti a trattamento giornaliero R5 comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), da prestare secondo una delle seguenti modalità:
  - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
  - polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
  - fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;
32. la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
33. l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui ai precedenti punti, stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova e dovrà richiamare esplicitamente gli estremi del presente Atto (n° / del). Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;
34. il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ([www.ivass.it](http://www.ivass.it));
35. nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
36. la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione e senza eccezioni;

37. l'importo delle garanzie prestate anche senza modifica dei quantitativi di rifiuti autorizzati dovrà essere aggiornato con adeguamento ISTAT in caso di rinnovo, di modifica sostanziale dell'autorizzazione e di modifica non sostanziale a condizione che, in quest'ultimo caso, siano decorsi almeno due anni dalla stipula iniziale;
38. per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo in regola con le norme del bollo e corredata di documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione relativa agli adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione/completamento dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto.